



PROVINCIA DI LECCE

**AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, PROGRAMMAZIONE
CITTA' DI NARDO STRATEGICA**

16 NOV 2015

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
Prot. n. 65889/18
Cat. Cl. Fasc.

C. R. 622

Atto di determinazione

A2
n 601 del 10/11/2015

**OGGETTO: DIFFIDA A PROVVEDERE, MEDIANTE ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 244
DEL D.LGS. 152, NEI CONFRONTI DELLA MEDITERRANEA CASTELNUOVO 2
SRL, GESTORE DELLA DISCARICA IN LOCALITA' CASTELLINO DI NARDO'.**

Riepilogo Contabile

Esercizio 2015

--

Liquid: Cap/art. _____ / _____ N. _____ € _____ Creditore _____

Pubblicazione sul sito INTERNET: S

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA IL DIRIGENTE

Vista

- la deliberazione di C.P. n. 34 del 15/09/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visti altresì:

- **l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000**, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- **l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000**, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- **l'art. 244 del D.lgs. n. 152/06** che dispone: " 1. Le Pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti. 2. La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. 3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253. 4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250";

Premesso che:

- Arpa Puglia, con nota prot. n. 56235 del 15.10.14, trasmetteva a questa Provincia la: "relazione controlli pozzi spia effettuati da Arpa Puglia relativamente al sito "Discarica Castellino Nardò (LE)". In tale documento Arpa riunisce e sistematizza le osservazioni sulle acque sotterranee prelevate dai tre pozzi spia della discarica nel decennio che va dall'anno 2003 all'anno 2013;
- l'analisi dei dati svolta da Arpa Puglia evidenzia, negli ultimi anni, un andamento crescente delle concentrazioni di Nichel in tutti e tre i pozzi di monitoraggio. La successiva comparazione effettuata, tra i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee (CSC), indicati nella tabella n. 2 dell'allegato n. 5 alla parte IV del D.lgs. 152/06 e i valori rilevati, ha permesso di rilevare superamenti dei valori delle CSC, in due dei tre pozzi di monitoraggio e precisamente nel pozzo n. 2 e nel pozzo n. 3, definiti "di monte" e "di valle"

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Francesco Dario Corsini il 10/11/2015 11.35.58

ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005

Determina: 2015 / 1959 del 10/11/2015

Registro.: D622 2015 / 601 del 10/11/2015 REGALBO 2015 / 2407 del 12/11/2015

rispetto alla discarica;

- conseguentemente, la Provincia, con nota prot. n. 83003 del 18.11.14, comunicava alla società Mediterranea Castelnuovo 2 Srl, gestore della discarica, gli esiti dei controlli ambientali condotti da Arpa Puglia richiedendo di verificare le procedure di sorveglianza e controllo adottate e di effettuare le conseguenti comunicazioni ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. 152/06;
- la provincia, con nota prot. n. 83413 del 18.11.14, allo scopo di pianificare le attività di indagine per accertare, origine e permanenza della contaminazione riscontrata nelle acque dei pozzi spia della discarica, convocava per il 01.12.14 un tavolo tecnico esteso a: Regione Puglia Servizio Bonifiche, Arpa Puglia Dap di Lecce, ASL Servizio Igiene Pubblica e Prevenzione, Comune di Nardò e Polizia Provinciale;
- a conclusione della riunione del tavolo tecnico, tenutasi il 01.12.14 si conveniva, tra l'altro, di svolgere le seguenti attività per ottenere un quadro conoscitivo finalizzato a stabilire causa ed estensione della contaminazione riscontrata
 - nuove analisi sui pozzi di monitoraggio della discarica da parte di Arpa per confermare il dato rilevato (attività in parte espletata con il campionamento eseguito il 22.10.14);
 - censimento delle attività produttive presenti sul territorio nel raggio di 1 km;
 - utilizzo dei dati dei pozzi di monitoraggio della discarica Rei, sita in agro di Galatone e prossima alla discarica Mediterranea (autocontrolli gestore e controlli Arpa);
 - censimento dei pozzi presenti nell'area richiedendo al Genio Civile di Lecce le autorizzazioni rilasciate;
 - verifica delle caratteristiche costruttive dei pozzi di emungimento e di monitoraggio individuati;
- Il gestore della discarica, con nota del 15.12.14, acquisita al protocollo provinciale il 26.12.14 con n. 91993, riscontrava la nota della Provincia prot. n. 83003 del 18.11.14, evidenziando quanto segue: *"...si tiene a precisare preliminarmente che negli ultimi anni, dopo la sospensione dei conferimenti dei rifiuti avvenuta il 30 gennaio 2007 ed il completamento dell'impermeabilizzazione superficiale di tutti i bacini della discarica, finito di realizzare nel dicembre 2007, non si è verificato alcun evento di rilievo che abbia alterato la normale attività di gestione post-operativa dell'impianto. Infatti, sono sempre stati eseguiti regolarmente tutti gli interventi di manutenzione dell'impianto, di captazione del biogas e di prelievo e smaltimento del percolato come questo stesso Ente ha potuto verificare in occasione dei sopralluoghi effettuati. Per quanto concerne il trend crescente della concentrazione di nichel, evidenziato dall'A.R.P.A. nella relazione allegata alla comunicazione in oggetto, si ritiene che non possa essere attribuibile ad un impatto generato dall'impianto sulle acque di falda, sia perché lo stesso parametro assume valori molto simili tra il pozzo n. 2, situato a monte della discarica ed il pozzo n. 3, situato a valle della stessa, sia perché, osservando la composizione chimica del percolato raccolto e smaltito, la quantità di Nichel presente è, in proporzione, estremamente più bassa di quella riscontrata nelle acque di falda. Inoltre, alla luce di ulteriori valutazioni dei parametri tipici della composizione delle acque esaminate e del percolato, quali: il Ph, il rapporto Sodio/Potassio, etc., si può certamente*

escludere ogni influenza dell'impianto di discarica sull'ambiente esterno. Ad ogni modo, al fine di approfondire meglio la situazione, sono stati effettuati nuovi prelievi di campioni di acque di falda dai tre pozzi spia e si è in attesa di poterne esaminare i risultati analitici";

- Arpa Puglia, con nota prot. 4221 del 27.01.15, trasmetteva i rapporti di prova dei campionamenti di acqua, eseguiti il 22.10.14, sui tre pozzi spia della discarica. La disamina dei rapporti confermava sia il trend crescente per la concentrazione di Nichel, con valori di 16 µg/l per il pozzo n.1, di 30 µg/l per il pozzo n. 2 e di 34 µg/l per il pozzo n. 3, sia il superamento delle CSC nei pozzi n. 2 e n. 3;
- la Provincia, con nota prot. n. 8040 del 06.02.15, in adempimento a quanto stabilito nella riunione del tavolo tecnico del 01.12.15, chiedeva al Genio Civile di Lecce di fornire i dati identificativi dei pozzi presenti nell'intorno della discarica;
- il Genio Civile di Lecce, con nota prot. n. 3404 del 09.02.15, riscontrava la predetta richiesta trasmettendo l'elenco dei pozzi, risultanti agli atti, in agro di Nardò e Galatone;
- la Provincia, con nota del 23.02.15, richiedeva alla Polizia Provinciale di procedere a censire le attività produttive presenti nel raggio di 1 km dalla discarica;
- la Provincia, con note prot. n. 13249 e n. 13252 del 26.02.15, trasmetteva ai componenti del tavolo tecnico e al gestore i rapporti di prova dei campionamenti effettuati da Arpa invitandoli a partecipare alla riunione del 12.03.15;
- nella riunione del tavolo tecnico tenutasi il 12.03.15:
 - la Polizia Provinciale consegnava il censimento della attività produttive, presenti nel raggio di 1 km;
 - Il Servizio Ambiente della Provincia produceva la mappatura dei pozzi autorizzati presenti nel raggio di 1 km dalla discarica impegnandosi a individuare, tra questi, quelli che, per posizione, uso e disponibilità dei dati tecnici di perforazione, fossero potenzialmente idonei per il monitoraggio;
 - Il Servizio Ambiente riferiva che gli autocontrolli sui pozzi di monitoraggio della vicina discarica della REI, periodicamente trasmessi, nonché quelli sui pozzi di monitoraggio dell'impianto di autodemolizione di Falangone Mario, posto a circa 500 m a NE della discarica, non evidenziavano superamenti delle CSC;
 - Arpa Puglia si impegnava a svolgere un nuovo campionamento sui pozzi di monitoraggio della discarica e sui 4 pozzi di monitoraggio della discarica REI osservando, sulle giustificazioni fornite dal gestore della discarica circa il superamento delle CSC per il Nichel, che i valori di concentrazione di Nichel, nelle analisi del percolato effettuate dal gestore, sono espressi mg/l, cioè in un'unità di misura 1000 volte superiore al µg/l. I valori di concentrazione del Nichel nel percolato analizzato, riportati in µg/l, sono di 130÷140 µg/l a fronte di valori, nelle acque di falda, di circa 30 µg/l. Sulla posizione, rispetto alla discarica, dei pozzi di monitoraggio nei quali è stata riscontrata la contaminazione, Arpa osserva che già la struttura tecnica commissariale, nell'approvare il progetto di adeguamento della discarica al D.lgs. 36/03, aveva rilevato l'estrema vicinanza del pozzo di monte alla discarica;
 - La Mediterranea Castelnuovo 2 Srl si impegnava a fornire una dettagliata relazione a

giustificazione di quanto affermato nella nota del 15.12.14.

- la Provincia, con nota prot. n. 61585 del 09.10.15, completate le attività di individuazione dei pozzi per estendere la rete di monitoraggio e il reperimento delle informazioni disponibili per gli stessi, convocava per il 22.10.15 il tavolo tecnico;
- nella riunione del 22.10.15 si è constatato e deciso quanto segue:
 - in data 05.10.15 Arpa Puglia ha eseguito un nuovo campionamento sui pozzi di monitoraggio della discarica gestita dalla Mediterranea Castelnuovo 2 Srl. Le analisi sono in corso;
 - entro la fine del mese di novembre Arpa camperà anche i pozzi di monitoraggio della discarica gestita dalla REI Srl;
 - La Mediterranea Castelnuovo 2 Srl non ha ancora trasmesso la relazione giustificativa di quanto affermato nella propria nota del 15.12.14 nonostante sia abbondantemente decorso il termine di 15 gg. assegnatole;
 - Arpa Puglia ritiene, allo stato attuale delle conoscenze, anche sulla base delle considerazioni espresse nel precedente verbale, volte a sottolineare, come evidenziato dal C.D., che il pozzo n° 2 non è effettivamente a monte dell'impianto, nonché a confutare quanto sostenuto dal gestore, con riferimento alle concentrazioni di Nichel nel percolato, che la contaminazione riscontrata sia, ragionevolmente, attribuibile alla discarica gestita dalla Mediterranea Castelnuovo 2 Srl.;
 - di procedere, pertanto, all'emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 152/06 nei confronti del gestore della discarica.

Rilevato che:

- l'art. 244 prevede che l'ordinanza motivata, oltre che al responsabile della contaminazione, sia notificata anche al proprietario del sito;
- i terreni su cui sorge la discarica sono di proprietà della società As. Mar. Srl, con sede in Galatone alla via Paolucci n. 4, come da atto rep. 42495 del 07.03.92 redatto dal dott. Domenico Rossi, notaio in Novoli;

Considerato che

- secondo consolidata giurisprudenza l'imputazione dell'inquinamento ad un determinato soggetto può avvenire sia per condotte attive che per condotte omissive e la relativa prova può essere data in forma diretta o indiretta, potendo in quest'ultimo caso la pubblica amministrazione avvalersi anche di presunzioni semplici ex articolo 2727 c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto da cui si traggano indizi gravi, precisi e concordanti: sulla base di tali indizi deve risultare verosimile che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori;
- nel caso di specie, posto che non può seriamente dubitarsi dell'effettiva sussistenza dello stato di contaminazione del sito, come emerso dalle adeguate analisi del campionamento della falda tramite i pozzi di monitoraggio, deve rilevarsi che nessun adeguato elemento probatorio, inequivoco ed oggettivo, è stato fornito dalla Mediterranea Castelnuovo 2 per escludere la correttezza e la coerenza dell'operato di Arpa, da cui è stato fatto conseguire, del tutto logicamente, secondo l'id quod plerumque accidit, la riferibilità della contaminazione

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Francesco Dario Corsini il 10/11/2015 11.35.58

ai sensi degli artt. 20 e 22 D.Lgs. 82/2005

Determina: 2015 / 1959 del 10/11/2015

Registro.: D622 2015 / 601 del 10/11/2015 REGALBO 2015 / 2407 del 12/11/2015

esclusivamente all'attività di discarica svolta;

- sono state infatti interamente confutate da Arpa, con puntuali riscontri, come risulta nel verbale del tavolo tecnico del 12.03.15, le argomentazioni addotte dal gestore miranti ad escludere la responsabilità nella contaminazione riscontrata.

ORDINA

per i motivi su esposti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 244 del D.lgs. 152/06:

- al legale rappresentante della Mediterranea Castelnuovo 2 Srl, con sede in Lecce alla via Cicoella n. 8, gestore della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Nardò, località Castellino, individuato quale responsabile, salvo prova contraria, della contaminazione riscontrata da Arpa nelle acque di falda nei pozzi di monitoraggio n. 2 e n. 3 di attuare le procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/06, con le tempistiche ivi previste, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;
- al legale rappresentante della Mediterranea Castelnuovo 2 Srl di procedere, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06, entro 24 ore dalla notifica del presente provvedimento, ad attuare le necessarie misure di prevenzione ivi compresa la riduzione ed il mantenimento, al minimo consentito dai sistemi di pompaggio, del battente di percolato nei pozzi di raccolta della discarica;
- al legale rappresentante della As.Mar Srl, con sede in Galatone alla via Paolucci n. 4, in qualità di proprietaria dei suoli interessati dall'impianto di discarica, realizzato in diritto d'uso, di attuare, di concerto con il gestore o in sua sostituzione, le procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/06, con le tempistiche ivi previste, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al Tar Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

Responsabile del procedimento è l'ing. Mario Manna funzionario di questo Servizio;

Notificare il presente provvedimento alla Mediterranea Castelnuovo 2 Srl, con sede legale in Lecce Via Cicoella n. 8, all'avv. Salvatore Paladini via Don Bosco n. 25/B Lecce (PEC paladini.salvatore@ordavvle.legalmail.it), alla As.Mar Srl con sede in Galatone via Paolucci n. 4, al Comune di Nardo ai sensi dell'art. 250 del D.lgs. 152/06, al Comune di Galatone, alla Regione Puglia – Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica ed alla Polizia Provinciale.

Pubblicare il presente provvedimento, per estratto, nella sezione trasparenza di questo Ente ai sensi della D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Corsini)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Francesco Dario Corsini il 10/11/2015 11.35.58
ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005
Determina: 2015 / 1959 del 10/11/2015
Registro.: D622 2015 / 601 del 10/11/2015 REGALBO 2015 / 2407 del 12/11/2015